L'iscrizione elettorale è quindi subordinata all'iscrizione anagrafica, che ne costituisce una condizione necessaria, anche se non sufficiente. Simmetricamente, alla cancellazione anagrafica consegue la cancellazione dalle liste elettorali.
Le variazioni alle liste elettorali non possono essere però apportate in qualsiasi momento, ma esclusivamente nei periodi e con le modalità rigidamente stabiliti dalla legge.
In particolare, l'iscrizione per trasferimento della residenza da altro comune può essere effettuata soltanto in occasione delle cosiddette revisioni dinamiche, nei mesi di gennaio e di luglio e, in vista delle consultazioni elettorali o referendarie, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi (art. 32 del d.P.R. 223/67).
Sempre secondo quanto disposto dall'art. 32, la cancellazione dalle liste elettorali del comune di precedente iscrizione è eseguita "in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante l'avvenuta cancellazione dal registro di popolazione ..... " e l'iscrizione nel nuovo comune deve avvenire "in base alla dichiarazione del sindaco del comune di provenienza attestante l'avvenuta cancellazione da quelle liste".
Questa procedura non è certo casuale: il legislatore ha voluto e poi confermato nel tempo un solido sistema di controlli incrociati tra il nuovo comune e quello di provenienza ed anche all'interno di ciascuno dei due comuni cointeressati: "Ogni atto e provvedimento dell'ufficio anagrafico e dello stato civile, che possa interessare l'ufficio elettorale, deve essere a questo comunicato entro quarantotto ore dalla sua adozione".
Inoltre, "Le comunicazioni tra i diversi uffici debbono avvenire sempre per iscritto ed in modo tale che possa sempre essere comprovato se e quando le comunicazioni medesime siano state effettuate." (par. 115 della Circolare n. 2600/L citata).
In sintesi, la cancellazione elettorale può essere effettuata soltanto dopo la cancellazione anagrafica e l'iscrizione può avere corso esclusivamente in presenza di due condizioni, entrambe certe e documentate: l'avvenuto



Sergio Santi, autore dell'articolo

perfezionamento della pratica di iscrizione nell'anagrafe della popolazione, certificata dall'ufficiale d'anagrafe competente, unitamente all'assicurazione da parte del sindaco del comune precedente di avvenuta cancellazione da quelle liste elettorali per trasferimento della residenza.
Appare quindi evidente che il riconoscimento di effetti giuridici immediati alla dichiarazione di trasferimento della residenza, se dovesse comprendere anche l'immediata iscrizione nelle liste elettorali, comporterebbe lo smantellamento dell'attuale sistema, impostato su revisioni periodiche e contestuali in tutti i comuni.
Di per sé, una modifica, anche radicale, delle attuali modalità di aggiornamento del corpo elettorale è certamente auspicabile, ma non può certo essere introdotta come effetto secondario di un intervento normativo in campo anagrafico: la semplificazione delle procedure elettorali deve accompagnarsi alla tutela ed al rafforzamento delle garanzie di trasparenza e regolarità, irrinunciabili in una materia che attiene all'esercizio di diritti fondamentali dei cittadini.
Oltre agli aspetti preoccupanti per quanto attiene alla tenuta del corpo elettorale, quelli che potrebbero rivelarsi devastanti sono gli effetti facilmente prevedibili in occasione delle diverse consultazioni e in particolare in vista delle elezioni amministrative.
Se la richiesta di iscrizione anagrafica viene presentata nell'imminenza di una consultazione e produce immediatamente tutti gli effetti che ne derivano, l'ufficiale d'anagrafe deve darne comunicazione entro due giorni al comune precedente, salvo disporre accertamenti, anche a campione, sulla veridicità della dichiarazione; inoltre – si suppone – deve darne immediata comunicazione all'Ufficio elettorale, perché predisponga l'iscrizione elettorale,
Una prima osservazione sul "controllo a campione": è impensabile che possa essere lasciata all'Ufficiale d'anagrafe la discrezionalità in un campo, come quello elettorale, nel quale la neutralità e l'oggettività devono invece essere assolute; se controllo ci deve essere, che sia per tutti indistintamente; in particolare, nei comuni politicamente "in bilico", dove spostamenti anche modesti possono determinare il risultato (e dove è prevedibile un incremento delle richieste di residenza nell'imminenza della consultazione), si deve poter escludere l'eventualità di pressioni da parte di chiunque perché gli accertamenti siano indirizzati a seconda delle convenienze politiche.
Infine, quali sarebbero le conseguenze, una volta che l'Ufficiale d'anagrafe, avendo accertato che la dimora abituale non corrisponde alla dichiarazione resa dall'interessato, abbia adottato un provvedimento di rigetto dell'istanza di iscrizione anagrafica per la rimozione degli effetti conseguenti alla dichiarazione? Considerato il tempo necessario per gli accertamenti, per la notifica del diniego, per il ricorso da parte dell'interessato e per il provvedimento definitivo, cosa avverrebbe della certificazione di iscrizione nelle liste elettorali già rilasciata, della tessera elettorale già prodotta e consegnata, dell'eventuale sottoscrizione della dichiarazione di presentazione di una candidatura? Come reiscrivere l'interessato nelle liste elettorali del Comune precedente?"

***N.d.R.** L'articolo è stato scritto in relazione ai comunicati stampa rilasciati a seguito del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio. Si è ancora in attesa del testo definitivo.*

VOLONTÀ CREMAZIONISTA, OVVERO, IL TRIONFO DELL'IPOCRISIA

di Graziano Pelizzaro

Abbiamo tutti la memoria della triste vicenda del trafugamento del feretro contenente il cadavere di Mike Buongiorno.
La vicenda, dopo quasi un anno, si è conclusa con il ritrovamento del feretro, mentre i responsabili difficilmente verranno scoperti.
Ma non è su questo che vogliamo soffermarci, quanto piuttosto su ciò che ne è seguito.
Come abbiamo appreso dalla stampa e dalla televisione, la famiglia ha poi fatto cremare il cadavere e ha espresso il desiderio di disperderne le ceneri. Ma come? Forse che il nostro ordinamento non condiziona la cremazione e la dispersione delle ceneri all'espressa volontà del defunto?
Ora, non è mai stato pubblicizzato e non possiamo sapere se Mike Buongiorno abbia mai espresso questa volontà per iscritto o verbalmente ai familiari, né siamo legittimati ad indagare sulla sincerità delle dichiarazioni rese dai familiari.
Ma una domanda sorge spontanea: quante volte accade che i familiari manifestino la volontà cremazionista spacciandola per volontà del defunto, quando, invece, la scelta è dettata da tutt'altre ragioni?
E' pur vero che l'interpretazione e l'applicazione delle norme non sono univoche.
Basti pensare che in Italia in materia di cremazione abbiamo vigenti due regimi: quello previsto dall'art. 79 del D.P.R. 285/1990 e, in diverse Regioni, quello introdotto dall'art. 3 della legge 130/2001. In entrambi i casi, non tutti sono d'accordo che i familiari nel manifestare la volontà cremazionista debbano dichiarare la volontà espressa verbalmente in vita dal defunto (come detto dal Min. Interno nella famosa circolare n. 37/2004), ritenendo, invece, che i familiari manifestino una loro autonoma volontà.



Graziano Pelizzaro, Esperto ANUSCA

Pure in materia di dispersione delle ceneri, dando applicazione alla legge 130/2001, le Regioni hanno adottato soluzioni differenti.
Alcune Regioni hanno previsto la possibilità per l'ufficiale di stato civile, di autorizzare la dispersione solo di fronte al testamento o all'iscrizione ad associazione cremazionista. Altre, invece, hanno ritenuto di accettare anche la dichiarazione con cui i familiari riferiscono la volontà del defunto, di fatto accettando il rischio che la dichiarazione resa non sia genuina.
Quante sono poi le complicazioni conseguenti?
Unanimità o maggioranza dei familiari di pari grado, rappresentanza dei minori e degli interdetti, impossibilità di sostituire il coniuge inabile o del coniuge irreperibile, modalità di raccolta delle dichiarazioni, ecc.
Non possiamo che porci la domanda, che peraltro abbiamo posto al centro dell'ultima edizione del seminario "Aperti per lutto" in Accademia: perché non uscire dall'ipocrisia e dare alla scelta cremazionista la stessa dignità che hanno l'inumazione e la tumulazione?
Dignità vuol dire liberare questa scelta da tutti gli orpelli burocratici che attualmente la avviluppano.
Vuol dire, dare diritto di cittadinanza alla scelta resa dai familiari, senza doverla o meno contrabbandarla per scelta operata verbalmente in vita dal defunto.
Ci rendiamo conto che, in questo particolare momento del Paese, ci sono ben altri problemi e che la riforma della materia statale non sia prossima. Forse, però, una risoluzione ministeriale che riconsideri l'interpretazione data con la circolare 37/2004, potrebbe essere possibile e, riteniamo, più che opportuna; di certo contribuirebbe a diradare la nebbia che attualmente avvolge il contesto della manifestazione della volontà cremazionista.

Un caso interessante

IL DIVORZIO NOTARILE BRASILIANO

di Gianna Nencini

In data 21/12/2011 è stata emanata la circolare Miacel nr 32 la quale chiarisce, in relazione al divorzio notarile brasiliano, che la "*validità della scrittura pubblica di divorzio consensuale decorre dalla data dell'atto notarile e non dipende dal successivo deposito dell'atto stesso presso l'autorità giudiziaria brasiliana, come disposto dalla normativa di quel Paese*".

In breve, l'ufficiale di stato civile non deve verificare la presenza del "passaggio in giudicato" perché questo non è dato ed il motivo è che le parti autorizzano, nell'atto stesso, l'ufficiale di stato civile a modificare il loro stato civile, cioè rinunciano implicitamente a qualunque opposizione. Cosa logica, essendo un atto consensuale che i coniugi sottoscrivono, previo accordo tra loro.

Tale circolare fa seguito alla nr 18 del 12 luglio 2011 nella quale il Ministero precisava che a decorrere dal 4 luglio 2010 era entrato in vigore, in Brasile, l'emendamento alla legge sul divorzio che riduce i tempi per ottenere il divorzio consensuale.

In realtà, l'ufficiale di stato civile era già venuto a conoscenza di tali atti di divorzio dal momento che il divorzio notarile è stato istituito con legge 11.441/2007 a norma della quale, nel caso in cui due coniugi desiderino divorziare e non ci siano figli minori o incapaci, questi possono recarsi presso un notaio, accompagnati da un avvocato, formalizzare il loro divorzio e contestualmente disciplinare la divisione dei beni comuni e l'eventuale assegno di mantenimento. Che tali atti di divorzio siano riconoscibili è cosa nota, ormai da tempo.

Lo stesso massimario del 2005 stabiliva, infatti, che "*nel caso di richiesta di trascrizione in Italia di un divorzio pronunciato in un Paese in cui la competenza a convalidare il divorzio consensuale tra coniugi è attribuita da quell'ordinamento ai notai, il relativo provvedimento può essere riconosciuto ai sensi dell'art. 64 L 218/95 se vengono rispettati, sul piano del contenuto, i principi propri della legislazione italiana*".

Quindi è riconoscibile non solo il divorzio notarile brasiliano ma anche altri atti di divorzio analoghi che provengono da altri Paesi e che abbiano i requisiti previsti dalla L. 218/95.

Mi vorrei soffermare ancora su due questioni. Tali tipi di atti sono riconoscibili nel nostro ordinamento, in quanto rispondono alla definizione di sentenza straniera conformemente a quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza 183/1985 e come ribadito nella relazione d'accompagnamento alla L. 218/95 "*il provvedimento straniero da riconoscere si considera sentenza quando ha deciso di un processo di corrispondente contenuto che sarebbe concluso in Italia con sentenza*".

Dunque è riconoscibile anche un provvedimento amministrativo emanato da una Autorità straniera competente, in una materia che, invece, in Italia è decisa con provvedimento del giudice.

Inoltre, il fatto che il divorzio sia "consensuale", cioè sia pronunciato sulla base di una semplice dichiarazione dei coniugi, non presenta alcuna contrarietà all'ordine pubblico. Infatti, affinché non ci sia contrarietà all'o.p., secondo costante giurisprudenza, è necessario che venga provato l'irrimediabile disfacimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, che è ciò che caratterizza il matrimonio.

Ma la fine del matrimonio può essere provata anche dalle stesse parti che dichiarano di non voler più essere soggette al vincolo coniugale.

Basti, per tutte, la sentenza della Cassazione 4769/1989 secondo la quale "*una norma straniera che ammette il divorzio per mutuo consenso non è contraria all'ordine pubblico italiano proprio perché non si può ritenere tale consenso come non indicativo di una irreversibile dissoluzione del vincolo matrimoniale, mentre non incide sui principi fondamentali ed irrinunciabili dell'ordinamento italiano il lasciare arbitre le sole parti di apprezzare l'avvenuto venir meno della comunione e l'impossibilità di ricostruirla*".



Gianna Nencini, Esperta ANUSCA

UNA TEGOLA SUI COMPENSI PER IL CENSIMENTO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE COMUNALE

di Claudio Pagano

La recente deliberazione n. 291/2011/PAR. della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, depositata il 26.10.2011 a seguito di una richiesta formale del Comune di Empoli (tramite il Consiglio delle autonomie locali), apre uno scenario particolarmente problematico per l'attribuzione dei compensi censuari al personale dipendente dei Comuni, o meglio per tutti gli Enti che hanno fatto transitare i fondi del censimento nella cd. "produttività".

I giudici toscani chiamati a chiarire se alcuni incentivi destinati al personale dipendente soggiacessero ai limiti stabiliti dall'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 ovvero "*A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa, determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento, ferme restando le disposizioni legislative già previste in materia, ivi compreso l'art. 67 del D.L. m. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008*" hanno fornito una risposta alquanto negativa per i dipendenti comunali destinatari delle risorse censuarie.



Traendo spunto dalla deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 8/CONTR./2010 del 26.03.2010 gli stessi giudici toscani affermando che "…il discrimine, ai fini dell'esclusione dal computo del fondo, è rappresentato dalla qualificazione delle risorse quali destinabili potenzialmente alla «generalità dei dipendenti dell'Ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa»…" sono giunti alla conclusione che **le risorse assegnate dall'Istat per le attività di rilevazione, devono essere incluse ai fini del concorso alla definizione del tetto di spesa** previsto dal citato art. 9, comma 2 bis, D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010.

Questa prima interpretazione, sul punto, da parte di un organo della giurisdizione contabile determinerà, inevitabilmente, notevoli problematiche per tutti i Comuni italiani che hanno ritenuto attribuire i compensi Istat per il censimento ai propri dipendenti utilizzando l'istituto contrattuale della cd. "produttività".

L'ANUSCA peraltro, e da subito, considerato il quadro incerto di riferimento e l'assenza di puntuali disposizioni, di legge e/o contrattuali, ha suggerito di erogare detti compensi utilizzando il tradizionale istituto del lavoro straordinario.

Alcuni Comuni hanno, invece, ritenuto utile seguire l'orientamento ufficiale dell'ARAN del 06.04.2011 – prot. n. 000696 del 13.04.2011, che così affermava: "Oggetto: compensi ISTAT" - Nel merito del quesito formulato, la scrivente Agenzia non può che rinviare alle ampie indicazioni già fornite in materia con gli orientamenti applicativi nn. 449-14A1, 449-14A2, 449-14A3 e 449-14A4, consultabili sul sito istituzionale: *www.aranagenzia.it*, Comparto Regioni-Autonomie Locali, Raccolta sistematica, Titolo VI-Trattamento economico, Capo II.

Le risorse accreditate dall'ISTAT per effettuare le rilevazioni e per altre attività connesse alle operazioni di censimento rientrano tra quelle «… che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17.», di cui all'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999.

Conseguentemente, esse hanno natura di eventualità e di variabilità, come evidenziato chiaramente dalla circostanza che l'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 tra le varie fonti di risorse variabili richiama espressamente anche il citato art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999. Le stesse risorse, peraltro, possono essere erogate al personale interessato solo a seguito della disciplina adottata in sede di contrattazione decentrata; non sussiste, infatti, alcuna autonomia regolativa degli enti in materia di trattamento economico (artt. 2,

(continua a pag.11)

(continua da pag. 10)

comma 3, e 45, comma 1, del DLgs. 165 del 2001)". Mentre tutti i Comuni italiani stanno cercando, pur tra notevoli difficoltà per "cause esterne", di portare a termine le operazioni del 15° Censimento generale della popolazione, l'interpretazione della Corte dei Conti toscana apre scenari preoccupanti.
Infatti, se tale orientamento non verrà modificato da un nuovo parere di altra sezione regionale (sempre della Corte dei Conti) i Comuni interessati, ovvero tutti quelli che hanno deciso di attribuire i compensi dell'ISTAT per il censimento attraverso l'inserimento nel fondo per il trattamento accessorio, saranno costretti a tener conto di tali importi e, conseguentemente, dovranno ridurre lo stesso fondo di analogo valore.
In sostanza vuol dire che i dipendenti potrebbero essere "beffati", poiché i maggiori compensi attribuitigli per il censimento, potrebbero determinare la riduzione della produttività individuale e/o collettiva di analogo importo.
Oppure, si potrebbe aprire, in sede di "CCDI", una "guerra tra poveri" (dipendenti comunali) stante la necessità ineludibile di rispettare il richiamato art. 9, comma 2 bis, D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010.Tutti i Comuni che hanno, invece, prudentemente seguito il suggerimento dell'ANUSCA, ovvero che hanno deciso di attribuire le risorse Istat per il Censimento con il compenso per lavoro straordinario, non subiranno alcuna conseguenza negativa.

Il commento dell'esperto Stefano Paoli

Correva l'Anno Domini 2011, addì 6 settembre, allorché su Anusca Flash si ricordava che le somme erogate dall'ISTAT e destinate ai componenti degli uffici comunali del censimento non "possono essere considerate ai fini del rispetto del vincolo di contenimento della spesa" come avevamo già sostenuto sin dall'aprile. Inoltre si affermava, in modo circostanziato che, per evitare che i dipendenti comunali dovessero in qualche modo subire un "danno", o meglio una beffa, considerato anche l'esiguità delle somme da erogare, di corrispondere il compenso in parola facendo "prioritario ricorso all'utilizzazione dell'istituto del lavoro straordinario".

Anche nei mesi successivi la nostra posizione non è cambiata nonostante alcune "sirene" tentassero di far mutare la nostro opinione: c'era chi sosteneva la "non scientificità" delle nostre affermazioni, chi "assicurava" gravi responsabilità per i colleghi che avessero seguito i nostri consigli. Non abbiamo mai pensato di essere i portatori della "verità" ma le nostre affermazioni si basavano su documenti ufficiali oltre che su una interpretazione delle norme frutto



della nostra esperienza professionale. Inoltre, in tutti i pareri espressi ed ai quesiti che ci sono pervenuti, abbiamo sempre ribadito l'autonomia dell'ente nelle scelte da adottare relativamente alle scelte organizzative ed alle modalità di erogazione dei compensi.

Eravamo consapevoli delle difficoltà in cui potevano trovarsi i comuni in considerazione della presenza di disposizioni di per sé complicate e poco chiare che abbiamo cercato di "assistere" i colleghi in questa situazione senza "nascondere" le soluzioni da adottare. Infatti prima che le varie sezioni delle Corte dei Conti si pronunciassero abbiamo sostenuto che se non si utilizzava l'istituto del lavoro straordinario, le somme erogate dall'ISTAT dovevano confluire nel Fondo. Si leggeva su Anusca Flash del 19 aprile 2011: "le somme assegnate dall'Istat, vanno ad incrementare il fondo per la produttività (art. 15, lett. k, CCNL 01.04.99) in quanto sono considerate risorse destinate da specifiche disposizioni di legge all'incentivazione di prestazioni o risultati. L'inserimento di queste somme nel fondo per la produttività, permette all'ente, di poter "pagare" l'attività censuaria secondo la disciplina attributiva dei compensi incentivanti".

Adesso arriva la pronuncia della sezione toscana della Corte dei Conti che fa cadere la scure sui compensi censuari se la somma erogata dall'Istat è stata inserita nel Fondo per la produttività. Va precisato che è il parere di una sezione locale e non delle Sezioni Unite però è giuridicamente in linea con le vigenti disposizioni di legge.

A questo punto.....che dire se non che .... chi è causa del suo mal ..... Noi possiamo dire a testa alta "l'avevamo detto". Ai posteri l'ardua sentenza …

Formazione e aggiornamento professionale

Neppure la neve "ferma" la formazione ANUSCA

di Sauro Dal Fiume

Le forti nevicate di inizio febbraio non hanno fermato la programmazione dei corsi di formazione ANUSCA, che, grazie alla disponibilità di tanti collaboratori, hanno potuto svolgersi (quasi tutti) regolarmente. A questo punto, sono circa una decina i corsi che ANUSCA ha già messo in calendario nei prossimi giorni (gli aggiornamenti su www.anusca.it), cioè sino a metà marzo 2012.
La formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori demografici ha, però, visto il semaforo verde già lo scorso 11 gennaio, con i primi due corsi organizzati da ANUSCA a Chions (Pordenone) ed a San Gimignano (Siena). A Chions il "pomeriggio di studio", incentrato su "Le nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 183/2011: certificati vietati alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi", è stata un'iniziativa "gratuita" (per gli Enti iscritti anno 2012) organizzata da ANUSCA, che lo scorso anno ha istituito un corposo fondo per la formazione dei propri associati pari ad oltre 120 mila euro, fondo trasformato nel 2011, sommandolo al contributo derivante dal "5 per mille" destinato all'ANUSCA, in ben 61 iniziative "gratuite" sul territorio nazionale.
A San Gimignano la "giornata di studio" ha avuto come tema "Iscrizione anagrafica dei cittadini extracomunitari e comunitari". Sempre in gennaio, il 18, è stato organizzato un corso riservato agli operatori del Comune di Arezzo sul tema degli "Stranieri e Servizi Demografici" ed il 19 gennaio, un pomeriggio di studio "interprovinciale" a Tarcento (Udine) su "Polizia mortuaria: Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 21 ottobre 2011 n. 12", un'altra occasione di formazione "gratuita" sempre per gli Enti iscritti all'ANUSCA per il 2012.
Ecco le prossime date già in calendario:

24 febbraio: BAGNATICA (BG) – "Chiarimenti art.15 legge 183/2011 – L'esperto risponde ai quesiti su tutta la materia demografica" - Pomeriggio di studio – Incontri di aggiornamento professionale 2012 per la Provincia di Bergamo
24 febbraio: VERBANIA–"Le nuove disposizioni introdotte dalla Legge n.183/2011"- Pomeriggio di Studio
27 febbraio: GORIZIA – "Le nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 183/2011" - Pomeriggio di Studio
29 febbraio: BOLZANO – "Quando lo straniero diviene italiano: adempimenti per i demografici" - Giornata di studio - Incontri di aggiornamento professionale della Provincia di Bolzano
1 marzo: TROFARELLO (TO) – "Il matrimonio" - Pomeriggio di studio - Incontri di aggiornamento professionale anno 2012
2 marzo: BRESCIA – "La Cittadinanza italiana" - Pomeriggio di studio – "I 3 Venerdì della Provincia di Brescia"- In collaborazione con ACB Servizi srl
6 marzo: CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) – "Efficacia di sentenze ed atti stranieri: competenze dell'ufficiale di stato civile" - Seminario di Studio - Partecipazione GRATUITA (con il Patrocinio della Fondazione ANUSCA)
14 marzo: BOLZANO – "Adozioni e riconoscimenti" - Giornata di studio - Incontri di aggiornamento professionale della Provincia di Bolzano
16 marzo: BAGNATICA (BG) – "Censimento 2011: parifica anagrafe/censimento - Adempimenti per tutti i casi particolari" - Pomeriggio di studio - Incontri di aggiornamento professionale 2012 per la Provincia di Bergamo

Dal 17 al 22 settembre a Roma

L'Assemblea generale della CIEC in Italia

L'Assemblea annuale della CIEC, la Commissione internazionale dello stato civile, si terrà dal 17 al 22 settembre a Roma. Anche ANUSCA, rappresentata in seno alla Sezione Italiana della CIEC, parteciperà ai lavori per l'organizzazione dell'importante evento, coordinati dai Ministeri degli Affari Esteri e dell'Interno.
La Commissione internazionale per lo stato civile (CIEC) della quale fanno parte 16 Stati membri, ha lo scopo di promuovere la cooperazione internazionale in materia di stato civile, di favorire lo scambio di informazioni tra gli ufficiali di stato civile nonché di migliorare il funzionamento dei servizi nazionali operanti nel settore.
La CIEC mantiene contatti regolari con altre organizzazioni internazionali e Paesi terzi, nonché con organizzazioni nazionali di ufficiali di stato civile e con l'Associazione europea degli ufficiali di stato civile, la cui attuale Presidenza è in capo al Presidente di Anusca Paride Gullini.
La funzione più rilevante della CIEC, sotto il profilo giuridico, consiste nell'adozione di Convenzioni Internazionali e di raccomandazioni per armonizzare il diritto interno degli Stati membri in materia di Stato civile, facilitando le formalità per le persone che attraversano la frontiere.
Attualmente l'attenzione della CIEC è rivolta ai lavori di costruzione della PIATTAFORMA ELETTRONICA che permetterà la trasmissione telematica da un Paese all'altro di documenti di stato civili.